

## UNITÀ DIDATTICA 24

### 24.2 Approvazione ed omologazione dei prodotti navali

Le approvazioni di tipo riguardano quelle apparecchiature ,quegli equipaggiamenti e quegli impianti per i quali le norme nazionali o internazionali prescrivono l'accertamento da parte dell'ente della rispondenza, di uno o più campioni rappresentativi dell'intera produzione, alle norme di progetto e di prova applicabili. *Tutto questo è essenziale per garantire l'affidabilità e la sicurezza in mare nonché la prevenzione dell'inquinamento marino secondo le norme di sicurezza nazionali ed internazionali.* La certificazione delle apparecchiature e degli equipaggiamenti deve essere notificata secondo la Direttiva Europea 96/98/CE relativa agli Equipaggiamenti Marini (**Direttiva MED<sup>1</sup>**).

La Direttiva MED 96/98 CE è entrata in vigore il 1 gennaio 1999 ed è stata recentemente modificata dalla Direttiva 2009/26/CE attraverso l'emendamento 5 che l'ha resa obbligatoria a partire dal 6 Aprile 2010. La direttiva è molto complessa e garantisce la conformità ai regolamenti SOLAS .La direttiva MED richiede che le applicazioni marittime debbano essere certificate e specifica i requisiti minimi sia per i produttori che per i prodotti. Questa procedura di valutazione di conformità vale sia per la progettazione che per la fase di produzione e si applica alle apparecchiature prodotte dal 1 Gennaio 1999 e collocate a bordo di navi nuove o già esistenti battenti bandiera di un paese dell'Unione Europea o della Norvegia e Islanda (paesi EFTA).

È stato stabilito al fine di assicurare la conformità di tali equipaggiamenti ai regolamenti delle Convenzioni Internazionali (SOLAS), i riferimenti normativi

sono quelli emessi dalla IMO e dagli standard comunitari in riferimento alla sicurezza . I certificati di approvazione sono così armonizzati al fine di assicurare che le documentazioni emessi in uno stato dell'Unione Europea siano riconosciute

e accettate da tutti gli altri membri.

Lo scopo della direttiva MED è il seguente:

- migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino attraverso l'applicazione di strumenti internazionali (congressi IMO, risoluzioni, circolari e standard)relativi alle attrezzature in questione,
- garantire la libera circolazione di merci all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), costituito dall'Unione Europea e dagli Stati membri dell'EFTA. L'elenco dei certificati di approvazione CE del tipo (Modulo B) secondo la Direttiva MED per apparecchiature ed equipaggiamenti navali è il seguente:

- Apparecchi di navigazione
- Apparecchiature COLREG72
- Mezzi di salvataggio
- Prevenzione dell'inquinamento marino
- Protezione antincendio

Alle certificazioni di tipo seguono quelle di sorveglianza della produzione.


---

<sup>1</sup> Marine Equipment Directive

### 24.2.1 Certificazione secondo la direttiva MED e successivi emendamenti


In relazione al tipo di equipaggiamento, la MED può richiedere differenti processi di certificazione basati sull'esame CE del tipo (Modulo B), sulla verifica di un singolo prodotto (Modulo G), sulla verifica del prodotto (Modulo F), sulla garanzia di qualità della produzione (Modulo D), sulla garanzia di qualità dei prodotti (Modulo E), e sulla loro combinazione come di seguito elencato:

- Modulo B + Modulo D
- Modulo B + Modulo E
- Modulo B + Modulo F
- Modulo G



Per ciascun prodotto, le possibili procedure per la valutazione della conformità e per la conseguente emissione dei certificati sono indicate nelle tabelle dell'Allegato A.1 alla Direttiva applicabile.

Attestata la conformità sul prodotto, in accordo alla Direttiva MED, viene apposto il marchio di conformità che consiste in un timone marino insieme al numero di identificazione dell'Ente Notificato (MED/0497/XXX/07) che ha eseguito la sorveglianza.



**Figura** Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..1-marchio di conformità direttiva MED

## **Certificazione dei fornitori di servizi**

Le Società che forniscono, agli armatori di navi o piattaforme mobili, i servizi di seguito elencati, affinché i risultati ed i dati ottenuti da detti servizi possano essere utilizzati dai tecnici del RINA per formare il proprio giudizio ai fini della classificazione di una nave o piattaforma mobile e/o del rilascio dei certificati statuali per conto dell'Amministrazione di bandiera di detta nave o piattaforma, devono essere certificate dal RINA.

La certificazione è obbligatoria per le seguenti categorie di fornitori di servizi.

### **1. Servizi relativi alla classificazione:**

- Società che eseguono misure di spessore sulle navi (ad eccezione delle navi prive di notazione ESP di stazza lorda inferiore a 500 ton e di tutte le navi da pesca);
- Società che eseguono prove di tenuta di boccaporte con apparecchiature ad ultrasuoni;
- Società che eseguono visite di carena a nave galleggiante su navi e piattaforme mobili;
- Società che eseguono verifiche di portelloni di murata esterni ed interni di prora, di poppa e laterali su navi traghetto;
- Società che eseguono prove su sistemi di pitturazione in accordo alla risoluzione IMO MSC.215(82) e procedura IACS PR34.

### **2. Servizi relativi a compiti per conto di Amministrazioni:**

- Società che eseguono ispezioni e manutenzione di apparecchiature ed impianti antincendio;
- Società che eseguono revisioni e manutenzione di zattere e cinture di salvataggio gonfiabili, dispositivi di sgancio di tipo idrostatico, imbarcazioni di salvataggio gonfiabili;
- Società che eseguono ispezioni e manutenzione di apparecchiature di radio comunicazione;
- Società che eseguono ispezioni e collaudi di impianti centralizzati di saldatura e taglio a gas;
- Società che eseguono ispezioni e manutenzione di apparecchi autorespiratori;
- Società che eseguono la prova di funzionamento annuale dei registratori di dati relativi ai viaggi (Voyage Data Recorders);
- Società che eseguono ispezioni di impianti low location lighting con uso di materiali foto luminescenti;
- Società che eseguono misure di pressione sonora di impianti di informazione pubblica (public address) o di sistemi generali di allarme.
- Società che eseguono prove su sistemi di pitturazione in accordo alla risoluzione IMO MSC.215(82) e procedura IACS PR34.